



Comunità Alto Garda e Ledro

Riva del Garda (TN)

DETERMINAZIONE N. **982** DEL REGISTRO GENERALE

ASSUNTA IL GIORNO: **29/12/2021**

DA

UFFICIO: **AFFARI GENERALI**
SERVIZIO: **SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE**
CENTRO DI COSTO: **SEGRETERIA GENERALE ED ORGANIZZATIVA**

DoM

OGGETTO: Altri Servizi Generali - Riparto e liquidazione diritti di segreteria - anno 2021.

IL RESPONSABILE DI RISULTATO

Premesso che con nota n. 3620 3° Sett. di data 07 settembre 1995, il Commissario del Governo per la Provincia di Trento ha trasmesso i criteri e modalità relativi ai versamenti delle quote dei diritti di segreteria secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno di data 31.07.1995, pubblicato sulla G.U. n. 197 di data 24.08.1995;

Considerato in merito quanto segue:

- per effetto di quanto sopra, art. 2 del Decreto di data 31.07.1995, gli Enti Locali e quindi anche le Comunità della Provincia Autonoma di Trento (ex Comprensori ora Comunità ex L.P. n. 3/2006) devono provvedere al riparto e liquidazione dei diritti di segreteria;

- con circolare illustrativa della Provincia Autonoma di Trento sono state trasmesse le nuove modalità di liquidazione dei Diritti di segreteria riscossi dagli Enti locali in applicazione dell'art. 9 della Legge Regionale Trentino Alto-Adige n. 8 di data 14 dicembre 2011 (Legge finanziaria regionale) che ha integrato l'art. 6 della Legge Regionale Trentino Alto-Adige n. 1 di data 26 aprile 2010 (nuove disposizioni in materia di segretari comunali);

- la sopra citata L.R. 8/2011 art. 9 prevede che dal 1 gennaio 2012 la quota del 10% dei diritti riscossi venga versata direttamente alla Provincia autonoma di Trento;

- l'art. 41 della Legge n. 312 di data 11.07.1980 dispone che dal 01.01.1979 il 75% della quota spettante al Comune (pari al 90%) ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della L. 15.11.1973 n. 734 e s.m.i. per gli atti di cui ai sensi dei punti 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla L. 08.06.1962 n. 604, è attribuita al segretario rogante, e ciò fino ad un massimo pari ad 1/3 dello stipendio in godimento;

- con l'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, è stato abrogato il comma 4 dell'art. 41 della Legge n. 312/80;

- con l'art. 11 della Legge Regionale n. 11 di data 09 dicembre 2014 è stato ripristinato il riparto dei diritti di rogito a favore del segretario rogante, nella misura massima di 1/5 dello stipendio in godimento;

Preso atto che:

- nel corso del I e II trimestre 2021 non sono stati rogati contratti nella forma dell'atto pubblico amministrativo;

- con riferimento al contratto rep. 34/2021 dd. 01.12.2021 è emerso che i diritti di segreteria per un errore materiale sono stati calcolati in € 1.543,70 anziché in € 2.318,39;

- con nota prot. 18457 dd. 29.12.2021 si è provveduto a richiedere alla società SEA – Soluzioni Eco Ambientali s.r.l., con immediata urgenza per consentire gli adempimenti contabili di fine anno, l'integrazione del versamento spese contrattuali per complessivi € 774,69 allegando nel contempo il relativo bollettino "pagoPA";

- ritenuto per economicità degli atti e stante l'imminente termine dell'esercizio finanziario provvedere ad un unico riparto anche per la parte in corso di riscossione relativa alla richiesta di integrazione versamento spese contrattuali prot. 18457 dd. 29.12.2021 pari ad € 774,69 relative al contratto n. 34/2021;

- nel corso del III e del IV trimestre 2021 sono stati riscossi diritti di segreteria nonché rogati i relativi contratti, così come di seguito specificato:

CONTRATTO Rep. N.	CONTROPARTE	UFFICIALE ROGANTE	Diritti riscossi /Note	IMPORTO DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI
33/2021 dd. 12.08.2021	G & P Servizi srl	dott. Copat Paulo Nino	Si (in data 03.08.2021)	€ 2.325,53 di cui € 2.080,53 diritti di segreteria
34/2021 dd. 01.12.2021	Società SEA – Soluzioni Eco Ambientali s.r.l.	dott. Copat Paulo Nino	Si (in data 25.10.2021)	€ 1.796,50 di cui € 1.551,50 diritti di segreteria
34/2021 dd. 01.12.2021	Società SEA – Soluzioni Eco Ambientali s.r.l.	dott. Copat Paulo Nino	No (rif. nota prot. 18457 dd. 29.12.2021))	€ 774,69 di cui € 774,69 diritti di segreteria

Accertato che il conseguente riparto dei diritti di segreteria, relativi al III e IV trimestre 2021, risulta così come di seguito indicato:

UFFICIALE ROGANTE	IMPORTO DIRITTI SEGRETERIA	QUOTA A FAVORE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (10% dell'importo riscosso)	QUOTA DI COMPETENZA DELL'UFFICIALE ROGANTE (67,50%)	QUOTA A FAVORE DELL'ENTE
dott. Copat Paulo Nino	€ 2.080,53	€ 208,05	€ 1.404,36	€ 468,12
dott. Copat Paulo Nino	€ 1.551,50	€ 155,15	€ 1.047,26	€ 349,09
dott. Copat Paulo Nino	€ 774,69	€ 77,47	€ 522,92	€ 174,30
TOTALE	€ 4.406,72	€ 440,67	€ 2.974,54	€ 991,51

Dato atto che nella circolare della PAT di data 25 gennaio 2012 è riportato che il versamento dei diritti di segreteria di spettanza della Provincia deve essere effettuato con cadenza trimestrale, se di importo superiore ad € 25,82 entro il 15 del mese successivo alla scadenza del trimestre in cui tale soglia minima è raggiunta ed in ogni caso entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

Considerato che con ricorso n. 23/2015 avente ad oggetto talune disposizioni della legge della regione Autonoma Trentino Alto Adige 9 dicembre 2014, n. 11 recante "Disposizioni in materia di enti locali", il Consiglio dei Ministri sollevava rilievi in merito all'articolo 11 "Diritti di rogito". Secondo il Governo tale disposizione, estendendo il diritto di rogito a tutti i segretari comunali, compresi quelli con qualifica dirigenziale, eccedeva la competenza primaria in materia di "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni" (articolo 4, n. 3 dello Statuto speciale) e contrastava inoltre con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 10, comma 2- bis del d.l. n. 90/2014;

Dato atto che a seguito di tale ricorso sono rimaste nel frattempo sospese, agli aventi diritto, la liquidazione delle somme maturate per i diritti di segreteria e prudenzialmente accantonate;

Vista ora la circolare n. 3/EL/2016 di data 15.04.2016 della Regione Autonoma Trentino Alto Adige relativa alla sentenza n. 75/2016 di data 23.02.2016, con la quale la Corte costituzionale ha deciso il ricorso n. 23/2015 sopra richiamato, dichiarando non fondate – nel merito, v. Capo 6 del "Considerato in diritto" - tutte le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della L.R. n. 11/2014 promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento agli articoli 3, 117, secondo comma, lettera g) e l) e 117, terzo comma della Costituzione. Sotto il profilo del coordinamento della finanza pubblica, la Corte costituzionale evidenzia che *"la non fondatezza delle censure governative discende dal peculiare assetto della finanza locale nella Regione autonoma Trentino Alto Adige/Sudtirolo"*;

Atteso che la medesima circolare n. 3/EL/2016 stabilisce di conseguenza che *"alla luce della Sentenza n. 75/2015 la disciplina regionale può dunque trovare applicazione in tutti i Comuni della regione, compresi quei Comuni che abbiano in servizio figure dirigenziali (o dipendenti con trattamento dirigenziale) che erano stati invitati (con la Circolare n. 1/EL/2015) a sospendere prudenzialmente la liquidazione delle quote dei proventi dei diritti di rogito spettanti al segretario. Va da sé che dovranno essere altresì liquidate agli aventi diritto le somme maturate nel frattempo e prudenzialmente accantonate"*;

Accertata la conseguente necessità di disporre la liquidazione delle competenze spettanti alla tesoreria della Provincia Autonoma di Trento nonché la liquidazione pro quota di quanto spettante agli ufficiali roganti;

Ritenuto opportuno, per economicità complessiva degli atti che devono essere assunti e stante l'assoluta non discrezionalità dei contenuti e delle modalità di riparto che sono rigidamente determinate per legge, provvedere all'adozione di un unico provvedimento per l'impegno e riparto della spesa, nelle delle quote di legge spettanti alla PAT, alla Comunità A. G. e L. ed agli ufficiali roganti;

Considerato che il provvedimento viene sottoscritto dal Vicesegretario in quanto inerente emolumenti da corrispondere al Segretario Generale, che risulterebbe essere anche assegnatario del procedimento e delle relative risorse finanziarie;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Visti:

- la Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige";
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 12 del 28.05.2018;
- il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 07.03.2017;
- il Documento unico di Programmazione 2021-2023 approvato con Decreto del Commissario n. 14 del 02.03.2021;
- il Bilancio di previsione 2021-2023 approvato con Decreto del Commissario n. 15 del 02.03.2021;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 approvato con Decreto del Commissario n. 19 di data 11.03.2021;
- lo Statuto della Comunità Alto Garda e Ledro pubblicato sul B.U.R. numero 1 del 04.01.2018;
- la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss. mm.ii. «Norme in materia dell'autonomia del Trentino»;
- la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1616 dd. 16.10.2020 relativa alla "Nomina dei Commissari nelle Comunità" e le successive deliberazioni n. 606 dd. 16.04.2021, n. 1218 dd. 16.07.2021 e n. 1344 dd. 07.08.2021;
- la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1344 del 07.08.2021 avente ad oggetto "Comunità Di Valle, Commissari nominati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1616 del 16/10/2020 – Rinnovo degli incarichi ai sensi dell'art. 5 della L.P. 6 agosto 2020, n. 6 così come modificato con l'art. 7 della L.P. 4 agosto 2021, n. 18;

Accertato che il presente atto rientra nella competenza di gestione affidatagli dal Commissario della Comunità;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

per le motivazioni generali e secondo il prospetto come in premessa specificati, di ripartire i diritti di segreteria per scritture private, contratti rogati o convenzioni sottoscritte dalla Comunità Alto Garda e Ledro nel corso dell'anno 2021 così come di seguito indicato:

- 1) di impegnare con imputazione al capitolo 1247 (MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale - U.1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome) del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta idonea e sufficiente disponibilità l'importo di € 440,67.

- 2) di liquidare e contestualmente pagare a favore della Tesoreria della Provincia Autonoma di Trento – la somma di **€ 440,67** con accredito sul conto corrente IBAN: IT 12 S 02008 01820 000003774828 indicando come causale: diritti di segreteria anno 2021 – I-II-III-IV trimestre.
- 3) di impegnare con imputazione al capitolo 1225 (MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale - U.1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato) del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta idonea e sufficiente disponibilità l'importo di € 2.974,54.
- 4) di liquidare e contestualmente pagare a favore del Segretario Generale – dott. Copat Paulo Nino - l'importo di **€ 2.974,54**.
- 5) di dichiarare che l'obbligazione risulta già esigibile alla data odierna.
- 6) di dare atto che la quota parte spettante alla Comunità A. G. e L. ammonta a complessivi **€ 991,51** (cap. 2110).
- 7) di disporre la pubblicazione del provvedimento sull'Albo Telematico del Consorzio dei Comuni Trentini ai sensi dell'articolo 7 – comma 1 della Legge Regionale n. 8/2012.
- 8) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 12 di data 28.05.2018, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto.
- 9) di precisare, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, Legge Provinciale 30/11/1992 n. 23 e ss.mm., che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale;
 - straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni.

DOM/

IL RESPONSABILE DI RISULTATO
dott.ssa Michela Donatini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente Determina è stata ricevuta in data:

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità e si trasmette la presente determinazione al Servizio Segreteria Generale per l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni per la pubblicazione.

Registrato l'impegno con il numero sul capitolo del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021

Data:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Alessandro Vicentini

ovvero

La presente determinazione viene dichiarata improcedibile, rinviata al mittente ed al Servizio di Segreteria Generale, a causa di assenza della copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento di Contabilità, come risulta dalla documentazione allegata..

Data:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Alessandro Vicentini

SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE

Si conferma l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni al n.:

Pubblicata notizia della presente Determinazione con elenco delle determinazioni assunte nel mese di esposto all'Albo della Comunità Alto Garda e Ledro in data come da documentazione in atti

IL SEGRETARIO GENERALE

Per presa visione, in data

IL PRESIDENTE/L'ASSESSORE DI MERITO